



Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 1° novembre 2017¹ sulla promozione dell'energia è modificata come segue:

Art. 2 lett. g

Nella presente ordinanza s'intende per:

- g. *impianto idroelettrico controllabile*: un impianto idroelettrico che presenta una flessibilità di almeno sei ore a pieno carico.

Art. 3 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Un impianto eolico è considerato completamente sostituito se vengono sostituiti almeno il rotore, il convertitore e la torre.

Art. 4 cpv. 2

² Per le centrali elettriche a legna, la potenza si determina in base alla potenza specificata dal produttore nell'accordo di fornitura. Se la potenza non è certa, l'organo d'esecuzione la stabilisce d'intesa con l'UFE tenendo conto di tutte le componenti dell'impianto.

Art. 8 Esercizio del diritto di scelta secondo l'articolo 29b LEnE

¹ Se il gestore di un impianto, in virtù dell'articolo 29b LEnE, ha il diritto di scegliere tra la partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti e un contributo d'investimento, questo diritto deve essere esercitato come segue:

¹ RS 730.03

- a. per gli impianti idroelettrici: entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ammontare presunto del tasso di remunerazione e del contributo d'investimento (art. 30^{b^{quinquies}});
- b. per gli impianti fotovoltaici: con la presentazione di un'offerta;
- c. per gli impianti eolici e a biomassa: con la presentazione della domanda.

² La scelta effettuata per un impianto vale anche per ulteriori rinnovi o ampliamenti considerevoli di tale impianto.

Art. 22 cpv. 2

Abrogato

Art. 25 cpv. 4^{bis}

^{4bis} La parte eccedente viene fatturata anche per il periodo durante il quale i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono rispettati.

Art. 26 cpv. 4

⁴ L'importo di base ammonta a:

- a. per gli impianti fotovoltaici ed eolici: 0,22 ct./kWh;
- b. per gli impianti idroelettrici: 0,09 ct./kWh;
- c. per gli IIR: 0,03 ct./kWh;
- d. per i restanti impianti a biomassa: 0,09 ct./kWh.

Titolo dopo l'art. 30

Capitolo 2a: Premio di mercato fluttuante

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 30a Requisiti generali

Per quanto riguarda le condizioni di raccordo e l'elettricità da remunerare, gli articoli 10 e 11 OEn² si applicano per analogia anche ai gestori di impianti nel sistema dei premi di mercato fluttuanti.

Art. 30a^{bis} Ampliamenti o rinnovi successivi

¹ Il gestore di un impianto per il quale ottiene un premio di mercato fluttuante è tenuto a notificare all'autorità competente gli ampliamenti o i rinnovi almeno un mese prima della messa in esercizio. Egli è tenuto a indicare tutte le modifiche che intende effettuare all'impianto precedente in relazione a tale ampliamento o rinnovo.

² RS 730.01

² La durata della remunerazione non viene prorogata da un ampliamento o un rinnovamento successivo.

³ La quota di elettricità da remunerare con il premio di mercato fluttuante viene verificata dopo un ampliamento o rinnovamento successivo e adeguata alle nuove circostanze.

⁴ In caso di mancata notifica o se la notifica di cui al capoverso 1 non avviene entro il termine stabilito, il gestore è tenuto a restituire all'organo d'esecuzione o all'UFE, senza interessi, la differenza tra la remunerazione ottenuta e la remunerazione spettantegli in base all'adeguamento di cui al capoverso 3.

Art. 30a^{ter} Conseguenze del mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi

¹ Per il periodo durante il quale i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono rispettati, non sussiste alcun diritto al premio di mercato fluttuante. Se è previsto un periodo di valutazione, il diritto al premio di mercato fluttuante decade retroattivamente per l'intero periodo. La remunerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita. Essa può essere compensata con future prestazioni.

² A partire dal momento in cui tutti i requisiti per il diritto e i requisiti minimi sono nuovamente soddisfatti sussiste di nuovo il diritto al premio di mercato fluttuante. Se è previsto un periodo di valutazione, il diritto sussiste retroattivamente per l'intero periodo in cui i requisiti sono stati nuovamente soddisfatti. Eventuali versamenti successivi non sono soggetti a interessi.

³ Se per il mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi vi sono ragioni non imputabili al gestore, quest'ultimo può illustrare all'autorità competente le misure che intende adottare affinché tali requisiti siano nuovamente rispettati. L'autorità competente può concedergli un termine appropriato per l'attuazione delle pertinenti misure, vincolandolo ad oneri. Sino allo scadere di questo termine sussiste il diritto al premio di mercato fluttuante, purché gli eventuali oneri siano soddisfatti.

⁴ Se dopo la scadenza del termine continuano a non essere soddisfatti tutti i requisiti per il diritto e i requisiti minimi, il diritto al premio di mercato fluttuante decade alla scadenza del termine.

Art. 30a^{quater} Esclusione e uscita dal sistema dei premi di mercato fluttuanti

¹ L'autorità competente dispone l'esclusione di un gestore dal sistema dei premi di mercato fluttuanti se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi:

- a. non sono rispettati ripetutamente e per tale ragione il premio di mercato fluttuante non è stato versato nel corso di tre anni civili consecutivi (art. 30a^{ter} cpv. 1);
- b. non sono rispettati nel corso di un intero anno civile dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 30a^{ter} capoverso 3.

² Non è ammessa l'uscita dal sistema dei premi di mercato fluttuanti.

Art. 30a^{quinquies} Prezzo di mercato di riferimento

¹ Il prezzo di mercato di riferimento per il premio di mercato fluttuante corrisponde al prezzo di mercato di riferimento ai sensi dell'articolo 15, più un prezzo medio trimestrale delle garanzie di origine negoziate su piattaforme di negoziazione consolidate.

² L'UFE calcola e pubblica ogni trimestre i prezzi di mercato di riferimento e i prezzi medi per le garanzie di origine.

³ Per gli impianti idroelettrici controllabili con una potenza superiore a 3 MW, in deroga al capoverso 1, il prezzo di mercato di riferimento è calcolato con frequenza annuale e individualmente per ogni impianto conformemente all'allegato 6.1. L'UFE comunica al gestore interessato il prezzo di mercato di riferimento annuale così calcolato.

Art. 30a^{sexies} Riduzione del premio di mercato fluttuante per i gestori soggetti ad IVA

Per i gestori di impianti assoggettati all'imposta secondo gli articoli 10–13 LIVA³, il premio di mercato fluttuante si riduce del fattore di cui all'articolo 16 capoverso 4.

Art. 30a^{septies} Durata della remunerazione e requisiti minimi

¹ La durata della remunerazione è di 20 anni.

² Essa inizia con l'effettiva messa in esercizio dell'impianto, l'ampliamento o il rinnovamento considerevole e non può essere interrotta. Essa inizia a decorrere anche quando il gestore non ottiene ancora alcuna remunerazione per l'impianto in questione.

³ I requisiti minimi per gli impianti a biomassa sono fissati nell'allegato 6.3.

Art. 30a^{octies} Versamento del premio di mercato fluttuante

¹ L'organo d'esecuzione versa il premio di mercato fluttuante trimestralmente.

² Per gli impianti idroelettrici controllabili con una potenza superiore a 3 MW, l'UFE versa il premio di mercato fluttuante a cadenza annuale.

³ L'autorità competente esige dal gestore la restituzione, senza interessi, degli importi versati in eccesso in rapporto all'effettiva produzione. Essa può anche computare tali importi nel periodo di pagamento successivo.

⁴ La remunerazione viene versata fino al termine del mese intero nel quale scade la durata della remunerazione.

⁵ Se il gestore non presenta entro i termini fissati e in forma integrale la notifica di messa in esercizio o le altre informazioni necessarie per i versamenti di cui al capoverso 1 o 2, il diritto alla remunerazione decade fino al momento della presentazione di tali informazioni.

⁶ Se un impianto preleva dalla rete più elettricità di quanta ne immetta, l'autorità competente addebita ai gestori il premio di mercato fluttuante.

³ RS 641.20

⁷ Se un impianto immette nella rete meno elettricità rispetto alla quota di produzione remunerata con il premio di mercato fluttuante, il premio di mercato fluttuante viene remunerato solo per l'elettricità effettivamente immessa.

Art. 30a^{novies} Parte eccedente

¹ Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore al tasso di remunerazione, l'organo d'esecuzione fattura trimestralmente ai gestori la parte eccedente.

² Per gli impianti idroelettrici controllabili con una potenza superiore a 3 MW, l'UFE fattura la parte eccedente a cadenza annuale.

³ Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore al tasso di remunerazione, da dicembre a marzo il gestore può trattenere il 10 per cento della parte eccedente.

⁴ La parte eccedente viene fatturata anche per il periodo durante il quale i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono rispettati.

Titolo dopo l'art. 30a^{novies}

Sezione 2: Premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici

Art. 30b Tassi di remunerazione per gli impianti idroelettrici

¹ L'ammontare dei tassi di remunerazione per gli impianti idroelettrici è determinato nel singolo caso.

² La procedura per la determinazione dei tassi di remunerazione è fissata nell'allegato 6.1.

³ Il tasso di remunerazione per un impianto idroelettrico ammonta al massimo a:

- a. 30 ct./kWh per i nuovi impianti e gli ampliamenti considerevoli;
- b. 10 ct./kWh per i rinnovamenti considerevoli.

Art. 30b^{bis} Misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento

L'articolo 47 stabilisce se l'ampliamento o il rinnovamento di un impianto idroelettrico è considerevole.

Art. 30b^{ter} Risorse disponibili

¹ Le risorse attribuite per il premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici (art. 36 cpv. 1 OEn⁴) vengono impegnate ogni due anni.

² Le domande devono essere presentate entro un giorno di riferimento. I giorni di riferimento sono il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2028, il 30 giugno 2030, il 30 giugno 2032 e il 30 giugno 2034.

³ Se tutte le domande presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione e in seguito rimangono ancora disponibili risorse sufficienti, anche

le domande presentate successivamente vengono prese in considerazione secondo la data di presentazione fino a quando le risorse previste per tale biennio sono esaurite.

Art. 30b^{quater} Ordine di presa in considerazione

¹ Se non tutte le domande presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti per la realizzazione di un nuovo impianto o di un ampliamento che presumibilmente riceveranno il tasso di remunerazione più basso. Per determinare l'ordine, per gli impianti con nuova energia di accumulazione viene aggiunta alla produzione la nuova quantità di energia stagionalmente accumulabile.

² Vengono prese in considerazione tutte le domande che possono essere finanziate integralmente con le risorse attribuite.

³ Se tutte le domande per l'ottenimento di un premio di mercato fluttuante per nuovi impianti e ampliamenti presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione e in seguito rimangono disponibili risorse sufficienti, vengono presi in considerazione i progetti per la realizzazione di rinnovamenti. Vengono dapprima presi in considerazione i progetti che presumibilmente riceveranno il tasso di remunerazione più basso.

⁴ Le risorse inutilizzate riservate per un progetto vengono impiegate fino al giorno di riferimento successivo per la presa in considerazione di ulteriori progetti secondo l'ordine sancito nei capoversi 1 e 3.

Art. 30b^{quinqies} Domanda

¹ La domanda di partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti deve essere presentata all'UFE.

² Essa può essere presentata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione passata in giudicato o, per i progetti per cui non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.

³ Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 6.1 numero 2. L'UFE può chiedere ulteriori informazioni e indicazioni, se ritenuto necessario.

Art. 30b^{sexies} Comunicazione per l'esercizio del diritto di scelta

Se un gestore non esercita il suo diritto di scelta (art. 8 cpv. 1 lett. a) già con la presentazione della domanda, l'UFE gli comunica l'ammontare presunto del tasso di remunerazione e del contributo d'investimento.

Art. 30b^{septies} Garanzia di principio

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto, vi sono sufficienti risorse disponibili e il diritto di scelta è stato esercitato a favore del premio di mercato fluttuante, l'UFE garantisce la partecipazione dell'impianto al sistema dei premi di mercato fluttuanti con una decisione di principio e determina quanto segue:

- a. l'ammontare presunto del tasso di remunerazione;
- b. i costi di investimento e annui massimi computabili;

- c. la quota presunta di elettricità prodotta per la quale è accordato il premio di mercato fluttuante;
- d. il termine entro il quale occorre avviare i lavori;
- e. il termine entro il quale l'impianto deve essere messo in esercizio.

Art. 30b^{octies} Proroga del termine per l'inizio dei lavori e la messa in esercizio

Se il richiedente non è in grado di rispettare il termine per l'inizio dei lavori o la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, l'UFE può prorogarlo su richiesta. La domanda deve essere presentata per scritto entro la scadenza del termine.

Art. 30b^{novies} Notifica di messa in esercizio

¹ L'obbligo di presentare una notifica di messa in esercizio è retto per analogia dall'articolo 55.

² Il richiedente è tenuto a presentare la notifica completa di messa in esercizio al più tardi un mese dalla messa in esercizio.

Art. 30b^{decies} Decisione

¹ Se anche in seguito alla messa in esercizio l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l'UFE dispone segnatamente:

- a. l'entrata nel sistema dei premi di mercato fluttuanti;
- b. la quota di produzione netta per la quale è concesso il premio di mercato fluttuante:
 - 1. per gli impianti non controllabili e gli impianti con una potenza pari o inferiore a 3 MW: per l'intero periodo di remunerazione;
 - 2. per gli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW: conformemente all'allegato 6.1 numero 4.3;
- c. i costi d'investimento effettivamente sostenuti; e
- d. i parametri per il calcolo annuale dell'ammontare del tasso di remunerazione.

² L'UFE revoca la garanzia di cui all'articolo 30b^{sexies} e respinge la domanda per la partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti se:

- a. non sussistono i requisiti per il diritto;
- b. il termine per la messa in esercizio non viene rispettato;
- c. l'ubicazione dell'impianto non corrisponde all'ubicazione indicata nella domanda.

Sezione 3: Premio di mercato fluttuante per gli impianti fotovoltaici

Art. 30c Tassi di remunerazione per gli impianti fotovoltaici

¹ L'ammontare dei tassi di remunerazione per gli impianti fotovoltaici è determinato nel singolo caso tramite aste.

² Se un impianto soddisfa i presupposti per l'ottenimento dei bonus di cui all'articolo 38 capoversi 1^{bis}-1^{quinquies}, anche nel sistema dei premi di mercato fluttuanti tali bonus vengono accordati in aggiunta all'importo indicato nell'offerta.

³ L'ammontare dei bonus è il seguente:

- a. per il bonus per l'angolo d'inclinazione per gli impianti integrati: 2,2 ct./kWh;
- b. per il bonus per l'angolo d'inclinazione per gli impianti annessi e isolati: 1 ct./kWh;
- c. per il bonus per l'altitudine: 0,7 ct./kWh;
- d. per il bonus per area di parcheggio: 1 ct./kWh.

Art. 30c^{bis} Competenze e condizioni di partecipazione

Per le competenze e le condizioni di partecipazione si applicano per analogia gli articoli 46a e 46b.

Art. 30c^{ter} Procedura d'asta

¹ L'organo d'esecuzione rende note nel bando le condizioni d'asta nonché le indicazioni e i documenti da presentare unitamente all'offerta.

² Esso rilascia un'aggiudicazione per le offerte che:

- a. soddisfano le condizioni di partecipazione;
- b. presentano il tasso più conveniente per chilowattora; e
- c. rientrano nel volume d'asta stabilito dal bando.

³ Se la potenza totale delle offerte che soddisfano le condizioni di partecipazione è inferiore al volume d'asta stabilito dal bando, il volume d'asta viene automaticamente ridotto a posteriori al 90 per cento di tale potenza offerta.

Art. 30c^{quater} Termine, proroga e notifica di messa in esercizio

¹ L'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi 24 mesi dopo che l'aggiudicazione è passata in giudicato.

² Se per ragioni non imputabili al richiedente il termine per la messa in esercizio non può essere rispettato, l'organo d'esecuzione può prorogarlo su richiesta. La domanda deve essere presentata prima della scadenza del termine.

³ La messa in esercizio deve essere notificata all'organo d'esecuzione al più tardi un mese dalla messa in esercizio.

⁴ La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.1 numero 4.2.

Art. 30^{c^{quinquies}} Decisione

¹ Se anche in seguito alla messa in esercizio l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l'organo d'esecuzione dispone l'entrata nel sistema dei premi di mercato fluttuanti.

² Se la potenza dell'impianto è superiore a quanto indicato nell'offerta, viene versato un premio di mercato fluttuante solo per la quota di produzione corrispondente alla potenza indicata nell'offerta. L'organo d'esecuzione stabilisce tale quota nella decisione.

Art. 30^{c^{sexies}} Revoca dell'aggiudicazione

L'organo d'esecuzione revoca l'aggiudicazione se:

- a. dopo la messa in esercizio non sono soddisfatti tutti i requisiti per il diritto;
- b. la messa in esercizio non avviene entro il termine stabilito;
- c. l'ubicazione dell'impianto non corrisponde all'ubicazione indicata nell'offerta.

Art. 30^{c^{septies}} Pubblicazione relativa alle aste

In merito alle aste per il premio di mercato fluttuante l'organo d'esecuzione pubblica i seguenti dati:

- a. il termine di presentazione delle offerte;
- b. il meccanismo dei prezzi;
- c. il numero di offerte pervenute;
- d. il quantitativo offerto in kW pervenuto;
- e. il numero delle aggiudicazioni;
- f. il numero di offerte escluse;
- g. il quantitativo offerto in kW delle offerte escluse;
- h. il valore massimo ammissibile dell'offerta, in centesimi per kWh;
- i. il valore dell'offerta più bassa e il valore dell'offerta più alta, in centesimi per kWh;
- j. il valore di aggiudicazione medio ponderato in rapporto al quantitativo, in centesimi per kWh;
- k. il valore dell'offerta più bassa e il valore dell'offerta più alta che hanno ottenuto un'aggiudicazione, in centesimi per kWh;
- l. la potenza più bassa e la potenza più alta proposte nelle offerte, in kW;
- m. la potenza più bassa e la potenza più alta proposte nelle offerte che hanno ottenuto un'aggiudicazione, in kW;
- n. la potenza media che ha ottenuto un'aggiudicazione, in kW.

Sezione 4: Premio di mercato fluttuante per gli impianti eolici

Art. 30d Tassi di remunerazione per gli impianti eolici

¹ L'ammontare dei tassi di remunerazione è determinato in base al principio dell'impianto di riferimento.

² I tassi di remunerazione e il calcolo per categoria e classe di potenza sono fissati nell'allegato 6.2.

Art. 30d^{bis} Ordine di presa in considerazione

¹ Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda per la partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti è la data di presentazione.

² Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore potenza.

Art. 30d^{ter} Lista d'attesa

¹ Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata di tutte le domande, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

² L'organo d'esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto viene inserito in una lista d'attesa.

Art. 30d^{quater} Smaltimento della lista d'attesa

¹ Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE determina contingenti conformemente ai quali possono essere considerati gli impianti inseriti nella lista d'attesa.

² Gli impianti nella lista d'attesa sono presi in considerazione nell'ordine di cui all'articolo 30d^{bis}.

Art. 30d^{quinqies} Domanda

¹ La domanda di partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti deve essere presentata all'organo d'esecuzione.

² Essa può essere presentata soltanto quando sono disponibili i risultati di misurazioni del vento per l'ubicazione di un nuovo impianto o i dati d'esercizio di impianti eolici esistenti, nonché una perizia sul rendimento energetico nell'ubicazione dell'impianto eolico. Le misurazioni e la perizia sul rendimento devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato 6.2.

³ La domanda deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 6.2.

Art. 30d^{sexies} Garanzia di principio

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono a disposizione risorse sufficienti, l'organo d'esecuzione garantisce la partecipazione dell'impianto al sistema dei premi di mercato fluttuanti con una decisione di principio.

Art. 30d^{septies} Stato di avanzamento del progetto, messa in esercizio, proroga del termine e obbligo di notifica

¹ Ricevuta la decisione di cui all'articolo 30d^{sexies}, il richiedente deve raggiungere uno stato di avanzamento del progetto secondo l'allegato 6.2 numero 4.1 entro i termini di cui all'allegato 6.2 e mettere in esercizio l'impianto.

² I termini per lo stato di avanzamento del progetto e la messa in esercizio sono sospesi per la durata delle procedure di ricorso concernenti la pianificazione, concessione o costruzione.

³ Se il richiedente non è in grado di rispettare i termini per lo stato di avanzamento del progetto e la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, su richiesta l'organo d'esecuzione può prorogarli al massimo della durata equivalente al termine previsto. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza di questo termine.

⁴ Il richiedente è tenuto a notificare per scritto, entro due settimane, lo stato di avanzamento del progetto raggiunto.

⁵ La messa in esercizio deve essere notificata all'organo d'esecuzione al più tardi un mese dalla messa in esercizio.

⁶ La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 6.2 numero 4.3.

Art. 30d^{octies} Decisione

¹ Se anche in seguito alla messa in esercizio l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l'organo d'esecuzione dispone segnatamente:

- a. l'entrata nel sistema dei premi di mercato fluttuanti; e
- b. i parametri per il calcolo dell'ammontare del tasso di remunerazione.

² L'organo d'esecuzione revoca la garanzia di cui all'articolo 30d^{sexies} e respinge la domanda per la partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti se:

- a. non sussistono i requisiti per il diritto;
- b. i termini per lo stato di avanzamento del progetto o la messa in esercizio non vengono rispettati;
- c. l'ubicazione dell'impianto non corrisponde all'ubicazione indicata nella domanda.

Sezione 5: Premio di mercato fluttuante per gli impianti a biomassa

Art. 30e Categorie

Le singole categorie di impianti a biomassa sono definite nell'articolo 67.

Art. 30e^{bis} Misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento

L'articolo 68 stabilisce se l'ampliamento o il rinnovamento di un impianto a biomassa è considerevole.

Art. 30^{e^{ter}} Tassi di remunerazione per gli impianti a biomassa

¹ L'ammontare dei tassi di remunerazione è determinato in base al principio dell'impianto di riferimento.

² I tassi di remunerazione e il calcolo per categoria e classe di potenza sono fissati nell'allegato 6.3.

³ Per ampliamenti e rinnovamenti considerevoli, il tasso di remunerazione è pari al 70 per cento dei tassi di remunerazione di cui all'allegato 6.3.

Art. 30^{e^{quater}} Quota dell'elettricità da remunerare in caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli

In caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli, la quota della produzione netta dell'impianto remunerata con il premio di mercato fluttuante è determinata come segue:

- a. in caso di ampliamenti considerevoli: dal rapporto tra la produzione supplementare ottenuta a seguito dell'ampliamento e la produzione complessiva dopo l'ampliamento;
- b. in caso di rinnovamenti considerevoli: dal rapporto tra i costi di investimento computabili sostenuti per il rinnovamento e i costi di investimento per un nuovo impianto di riferimento; tuttavia, la quota non può superare il 70 per cento della produzione netta dopo il rinnovamento.

Art. 30^{e^{quinqies}} Ordine di presa in considerazione

¹ Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda per la partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti è la data di presentazione.

² Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore potenza.

Art. 30^{e^{sexies}} Lista d'attesa

¹ Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata di tutte le domande, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

² L'organo d'esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto viene inserito in una lista d'attesa.

Art. 30^{e^{septies}} Smaltimento della lista d'attesa

¹ Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE determina contingenti conformemente ai quali possono essere considerati gli impianti inseriti nella lista d'attesa.

² Gli impianti nella lista d'attesa sono presi in considerazione nell'ordine di cui all'articolo 30^{e^{quinqies}}.

Art. 30^{octies} Domanda

¹ La domanda di partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti deve essere presentata all'organo d'esecuzione.

² Essa può essere presentata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione passata in giudicato o, per i progetti per cui non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.

³ Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 6.3 numero 6.

Art. 30^{novies} Garanzia di principio

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono a disposizione risorse sufficienti, l'organo d'esecuzione garantisce la partecipazione dell'impianto al sistema dei premi di mercato fluttuanti con una decisione di principio e stabilisce la quota presunta di elettricità da remunerare sulla base delle indicazioni fornite nella domanda.

Art. 30^{decies} Termine, proroga e notifica di messa in esercizio

¹ L'impianto, l'ampliamento considerevole o il rinnovamento considerevole devono essere messi in esercizio entro tre anni dalla ricezione della decisione di cui all'articolo 30^{novies}.

² Se il richiedente non è in grado di rispettare il termine per la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, su richiesta l'organo d'esecuzione può prorogarlo al massimo di tre anni. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza del termine.

³ La messa in esercizio deve essere notificata all'organo d'esecuzione al più tardi un mese dalla messa in esercizio.

⁴ La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. la data di messa in esercizio;
- b. la certificazione dei dati dell'impianto secondo l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del DATEC del 1° novembre 2017⁵ sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE);
- c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda.

Art. 30^{undecies} Decisione

¹ Se anche in seguito alla messa in esercizio l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l'organo d'esecuzione dispone segnatamente:

- a. l'entrata nel sistema dei premi di mercato fluttuanti;
- b. la quota di produzione netta per la quale è accordato il premio di mercato fluttuante; e
- c. i parametri per il calcolo annuale dell'ammontare del tasso di remunerazione.

⁵ RS 730.010.1

² Per gli ampliamenti considerevoli, la quota di cui al capoverso 1 lettera b è fissata in via provvisoria. Dopo tre anni civili completi, la quota per il resto del periodo di remunerazione è fissata sulla base della produzione netta media annua.

³ L'organo d'esecuzione revoca la garanzia di cui all'articolo 30^eovies e respinge la domanda per la partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti se:

- a. non sussistono i requisiti per il diritto;
- b. il termine per la messa in esercizio non viene rispettato;
- c. l'ubicazione dell'impianto non corrisponde all'ubicazione indicata nella domanda.

Titolo prima dell'art. 31

Capitolo 3: Disposizioni generali sui contributi di progettazione, sulla rimunerazione unica e sui contributi d'investimento

Art. 31 cpv. 1

¹ Fintantoché un gestore ottiene per un impianto un finanziamento dei costi supplementari secondo l'articolo 73 capoverso 4 LEne, una remunerazione per l'immissione in rete di elettricità o un premio di mercato fluttuante, non è possibile accordargli né un contributo di progettazione né una remunerazione unica né un contributo d'investimento.

Art. 33 Requisiti relativi all'esercizio e al funzionamento degli impianti

¹ Un impianto per il quale sono stati versati una remunerazione unica o un contributo d'investimento deve essere sottoposto, a partire dalla sua messa in esercizio, dall'ampliamento considerevole o dal rinnovamento considerevole, a una manutenzione per almeno la durata seguente, in modo che sia garantito un esercizio regolare:

- a. 20 anni nel caso di impianti fotovoltaici, geotermici ed eolici;
- b. 15 anni nel caso di IIR, forni per l'incenerimento di fanghi e impianti idroelettrici;
- c. 10 anni nel caso di impianti di produzione di biogas, centrali elettriche a legna, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di scarica.

² Durante almeno 20 anni gli impianti fotovoltaici devono inoltre essere in esercizio in modo tale da non scendere al di sotto della produzione minima attesa in base all'ubicazione e all'orientamento.

³ I gestori di impianti fotovoltaici ai quali è stata accordata una remunerazione unica ai sensi dell'articolo 25 capoverso 3 LEne (rimunerazione unica elevata) non possono fare uso del consumo proprio secondo l'articolo 16 LEne per almeno 20 anni dalla messa in esercizio dell'impianto.

Art. 34, rubrica e cpv. 1 e 1^{bis}

Restituzione dei contributi di progettazione, della remunerazione unica e dei contributi d'investimento

¹ Per la restituzione dei contributi di progettazione, della remunerazione unica e dei contributi d'investimento si applicano per analogia gli articoli 28–30 della legge del 5 ottobre 1990⁶ sui sussidi.

^{1bis} Viene richiesta la restituzione del contributo di progettazione se un nuovo impianto o un ampliamento considerevole di un impianto non viene realizzato nonostante l'ottenimento di una licenza di costruzione.

Titolo dopo l'art. 35

Capitolo 3a: Contributi di progettazione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 35a Aliquota e contributo minimo

¹ Il contributo di progettazione ammonta al 40 per cento dei costi di progettazione computabili.

² Un contributo di progettazione viene accordato soltanto se ammonta ad almeno 30 000 franchi.

Art. 35b Contributo di progettazione per progetti di energia eolica

¹ Il contributo di progettazione per gli impianti eolici è accordato per progetto e non per impianto.

² Il contributo massimo per i progetti di energia eolica è di 780 000 franchi.

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa

Art. 35c Ordine di presa in considerazione

¹ Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda è la data di presentazione.

² Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti che presumibilmente presenteranno la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo di progettazione.

³ Le domande per gli impianti di cui all'articolo 9a capoverso 3 LAEl vengono prese in considerazione prima di tutte le domande presentate lo stesso giorno.

Art. 35d Lista d'attesa

¹ Se le risorse disponibili non sono sufficienti per la presa in considerazione immediata di una domanda, il progetto è inserito in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che esso non soddisfa i requisiti per il diritto.

² L'UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d'attesa.

³ Se vi sono nuovamente risorse disponibili, i progetti vengono presi in considerazione nell'ordine di cui all'articolo 35c.

Sezione 3: Procedura di domanda

Art. 35e Domanda

¹ La domanda per l'ottenimento di un contributo di progettazione deve essere presentata all'UFE.

² Per gli impianti geotermici la domanda può essere presentata soltanto se nell'area in questione è stato effettuato uno sfruttamento ed è disponibile un rapporto sullo sfruttamento relativo alla produzione prevista del serbatoio geotermico.

³ La domanda per un contributo di progettazione deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.2, 2.4 o 2.6.

Art. 35f Garanzia di principio

Se dall'esame della domanda risulta che sussistono i requisiti per il diritto e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l'UFE accorda il contributo di progettazione con garanzia di principio e determina in particolare quanto segue:

- a. l'importo massimo che il contributo di progettazione non deve eccedere;
- b. il piano di pagamento secondo l'articolo 35k.

Art. 35g Notifiche annuali dello stato di avanzamento

¹ Ogni anno deve essere presentata all'UFE una notifica dello stato di avanzamento.

² La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. lo stato di avanzamento;
- b. lo stato dei costi, con un elenco dettagliato dei costi di progettazione computabili e non computabili;
- c. un piano aggiornato delle scadenze.

Art. 35h Notifica di abbandono della progettazione

¹ Se la progettazione di un impianto viene abbandonata, occorre presentare una notifica all'UFE.

² La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. lo stato di avanzamento;

- b. un conteggio dettagliato dei costi con l'elenco dei costi di progettazione computabili e non computabili;
- c. i motivi dell'abbandono della progettazione.

Art. 35i Notifica della licenza di costruzione

¹ Dopo il passaggio in giudicato della licenza di costruzione deve essere presentata all'UFE una notifica di licenza di costruzione.

² La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. una copia della licenza di costruzione passata in giudicato;
- b. un conteggio dettagliato dei costi con l'elenco dei costi di progettazione computabili e non computabili;
- c. un calendario di realizzazione.

Art. 35j Determinazione definitiva del contributo di progettazione

Se al momento della notifica dell'abbandono della progettazione o della notifica della licenza di costruzione sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto, l'UFE determina l'ammontare definitivo del contributo di progettazione sulla base dei costi di progettazione effettivamente sostenuti.

Art. 35k Versamento scaglionato del contributo di progettazione

¹ Il contributo di progettazione è versato in più tranches.

² L'UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranches e l'ammontare dei contributi da versare per tranches nella garanzia di cui all'articolo 35f (piano di pagamento).

³ L'ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo di progettazione. Fino a quel momento può essere versato al massimo l'80 per cento dell'importo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all'articolo 35f.

Sezione 4: Costi di progettazione computabili

Art. 35l

Per il calcolo del contributo di progettazione sono computabili i costi di progettazione nonché le prestazioni di progettazione del richiedente se:

- a. sono generati in rapporto a un progetto che in linea di principio ha diritto a un contributo d'investimento;
- b. sono adeguati;
- c. possono essere comprovati mediante un rapporto di lavoro dettagliato; e
- d. le relative attività sono eseguite in modo efficiente.

Art. 38 cpv. I^{quinquies}

^{Iquinquies} Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni su aree all'aperto adibite permanentemente al parcheggio, il contributo legato alla potenza viene aumentato con un bonus (bonus per area di parcheggio).

Art. 38a cpv. 6

⁶ Se un impianto soddisfa i presupposti di cui all'articolo 38 capoverso ^{Iquinquies}, oltre all'importo indicato nell'offerta viene accordato il bonus per area di parcheggio.

Art. 46b cpv. 3 e 4

³ Con la trasmissione dell'offerta è dovuta una tassa di partecipazione di 300 franchi.

⁴ Se un'offerta ha ricevuto l'aggiudicazione e in seguito l'impianto non è stato costruito, per gli impianti sullo stesso fondo è esclusa la partecipazione ad aste per la remunerazione unica o il premio di mercato fluttuante per impianti fotovoltaici per cinque anni dopo che l'aggiudicazione è passata in giudicato.

Art. 51 cpv. 2

² Il biennio inizia il 1° gennaio dell'anno in cui cade il giorno di riferimento. I giorni di riferimento sono il 30 giugno 2018, il 31 agosto 2020, il 31 agosto 2022, il 30 giugno 2024, il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2028, il 30 giugno 2030, il 30 giugno 2032 e il 30 giugno 2034.

Art. 62 cpv. 1 lett. c

¹ Non sono computabili in particolare i costi:

- c. per gli elementi d'impianto utilizzati primariamente per l'approvvigionamento idrico e destinati anche alla produzione di elettricità, se non è stata concessa alcuna garanzia di principio o alcuna autorizzazione di inizio anticipato dei lavori ai sensi dell'articolo 32.

Art. 67 cpv. 4

⁴ Per forni per l'incenerimento di fanghi s'intendono gli impianti per il trattamento termico di rifiuti da biomassa, in particolare fanghi di depurazione, di cartiera e dell'industria alimentare secondo gli articoli 31 e 32 OPSR, anche se in questi impianti viene utilizzata anche altra biomassa.

Art. 68 cpv. 1 e 2 lett. a

¹ L'ampliamento di un impianto è considerato considerevole quando mediante misure costruttive la produzione di elettricità annua rapportata alla media degli ultimi cinque anni d'esercizio completi prima della messa in esercizio dell'ampliamento viene aumentata almeno del 25 per cento.

² Il rinnovamento di un impianto è considerato considerevole quando i costi d'investimento computabili del rinnovamento raggiungono almeno i seguenti importi:

- a. 250 000 franchi negli impianti di produzione di biogas e nelle centrali elettriche a legna;

Art. 70 Aliquote

¹ Il contributo d'investimento per gli IIR, i forni per l'incenerimento di fanghi e gli impianti a gas di discarica è determinato nel singolo caso e ammonta al 20 per cento dei costi d'investimento computabili.

² Il contributo d'investimento per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione è determinato secondo il principio dell'impianto di riferimento sulla base delle aliquote di cui all'allegato 2.3.

Art. 71 Contributo massimo

Il contributo d'investimento non deve eccedere i seguenti importi:

- a. 8 milioni di franchi per gli impianti di produzione di biogas e le centrali elettriche a legna;
- b. 6 milioni di franchi per gli IIR e i forni per l'incenerimento di fanghi;
- c. 1 milione di franchi per gli impianti a gas di depurazione e gli impianti a gas di discarica.

Titolo prima dell'art. 74

Sezione 4: Procedura di domanda per gli IIR, i forni per l'incenerimento di fanghi e gli impianti a gas di discarica

Titolo dopo l'art. 80

Sezione 4a: Procedura di domanda per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione

Art. 80a Domanda

¹ La domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento deve essere presentata all'organo d'esecuzione.

² Essa può essere presentata soltanto quando sussiste la licenza di costruzione passata in giudicato o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.

³ Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.3.

Art. 80b Garanzia di principio

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l'organo d'esecuzione garantisce il contributo d'investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:

- a. l'ammontare presunto del contributo d'investimento sulla base della potenza dell'impianto prevista, sulla base delle aliquote di cui all'allegato 2.3 e tenendo conto dei contributi massimi di cui all'articolo 71;
- b. la quota presunta di potenza dell'impianto per la quale è accordato un contributo d'investimento;
- c. l'importo massimo che il contributo d'investimento non deve eccedere; esso corrisponde all'importo determinato secondo la lettera a.

Art. 80c Termine, proroga e notifica di messa in esercizio

¹ L'impianto, l'ampliamento considerevole o il rinnovamento considerevole devono essere messi in esercizio entro tre anni dalla ricezione della decisione di cui all'articolo 80b.

² Per la proroga del termine e la notifica di messa in esercizio si applica per analogia l'articolo 30^edecies capoversi 2-4.

Art. 80d Notifica della conclusione dei lavori

¹ Al più tardi quattro anni dopo la messa in esercizio occorre presentare all'organo d'esecuzione una notifica di conclusione dei lavori.

² La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;
- b. per i rinnovamenti: un elenco dei costi d'investimento computabili e non computabili sulla base degli elementi costituenti dell'impianto elencati nell'allegato 2.3;
- c. la potenza installata; e
- d. la produzione netta di due anni d'esercizio completi.

³ Se il richiedente non è in grado di rispettare i termini per la presentazione della notifica di conclusione dei lavori per ragioni a lui non imputabili, su richiesta l'organo d'esecuzione può prorogare il termine. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza del termine.

Art. 80e Determinazione definitiva del contributo d'investimento

Se al momento della notifica della conclusione dei lavori sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto, l'organo d'esecuzione determina l'ammontare definitivo del contributo d'investimento tenendo conto dell'importo massimo stabilito nella garanzia di cui all'articolo 80b secondo le disposizioni dell'articolo 85.

Art. 80f Versamento scagionato del contributo d'investimento

Il contributo d'investimento è versato in tre tranches:

- a. il 40 per cento dell'importo massimo secondo l'articolo 80b lettera c: all'inizio dei lavori;
- b. il 30 per cento dell'importo massimo secondo l'articolo 80b lettera c: dopo la presentazione della notifica di messa in esercizio;
- c. la differenza tra gli importi di cui alle lettere a e b e il contributo d'investimento definitivo: dopo il passaggio in giudicato della determinazione definitiva del contributo d'investimento.

Titolo prima dell'art. 81

Sezione 5: Criteri di calcolo per gli IIR, i forni per l'incenerimento di fanghi e gli impianti a gas di scarica

Titolo dopo l'art. 83

Sezione 5a: Criteri di calcolo per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione

Art. 84 Quota in caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli

¹ In caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli, la quota di potenza dell'impianto dopo l'ampliamento o il rinnovamento per la quale è accordato un contributo d'investimento è determinata come segue:

- a. in caso di ampliamenti considerevoli: dal rapporto tra l'aumento della potenza atteso a seguito dell'ampliamento e la potenza complessiva dopo l'ampliamento;
- b. in caso di rinnovamenti considerevoli: dal rapporto tra i costi di investimento computabili sostenuti per il rinnovamento e i costi di investimento per un nuovo impianto di riferimento; tuttavia, la quota non può superare il 70 per cento della potenza dell'impianto.

Art. 85 Calcolo del contributo d'investimento

¹ Il contributo d'investimento si calcola nel modo seguente:

- a. per i nuovi impianti: per kW di potenza;
- b. per gli ampliamenti e i rinnovamenti considerevoli: per kW della quota di potenza calcolata secondo l'articolo 84 in seguito all'ampliamento o al rinnovamento.

² Le aliquote sono fissate nell'allegato 2.3 numero 7.

³ Per ampliamenti e rinnovamenti considerevoli l'aliquota è pari al 70 per cento delle aliquote di cui all'allegato 2.3 numero 7.

⁴ Per gli impianti di produzione di biogas e a gas di depurazione è determinante la potenza equivalente.

Art. 87a

¹ Il contributo d'investimento è determinato secondo il principio dell'impianto di riferimento.

² Le aliquote per categoria sono fissate nell'allegato 2.4.

Art. 87c cpv. 2

² L'organo d'esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito in una lista d'attesa.

Art. 87d cpv. 1

¹ La domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento deve essere presentata all'organo d'esecuzione.

Art. 87e Garanzia di principio

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l'organo d'esecuzione garantisce il contributo d'investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:

- a. l'ammontare presunto del contributo d'investimento sulla base della potenza dell'impianto prevista;
- b. l'importo massimo che il contributo d'investimento non deve eccedere; esso corrisponde all'importo determinato secondo la lettera a.

Art. 87f Stato di avanzamento del progetto, messa in esercizio, proroga del termine e obbligo di notifica

¹ Ricevuta la decisione di cui all'articolo 87e, il richiedente deve raggiungere uno stato di avanzamento del progetto secondo l'allegato 6.2 numero 4.1 entro i termini di cui all'allegato 6.2 e mettere in esercizio l'impianto.

² L'articolo 30^{d^{septies}} capoversi 2–5 si applica per analogia.

Art. 87g Notifica della conclusione dei lavori

¹ Al più tardi due anni dopo la messa in esercizio occorre presentare all'organo d'esecuzione una notifica di conclusione dei lavori.

² La notifica deve contenere un conteggio dettagliato dei costi di costruzione.

Art. 87h, frase introduttiva

Su richiesta del richiedente, l'organo d'esecuzione può prorogare i termini per la messa in esercizio e per la presentazione della notifica di conclusione dei lavori, se:

Art. 87i Determinazione definitiva del contributo d'investimento

Se al momento della notifica della conclusione dei lavori sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto, l'organo d'esecuzione determina l'ammontare definitivo del contributo d'investimento sulla base della potenza dell'impianto effettivamente installata.

Art. 87j Versamento scagionato del contributo d'investimento

Il contributo d'investimento è versato in tre tranches:

- a. il 30 per cento dell'importo massimo secondo l'articolo 87e lettera b: all'inizio dei lavori;
- b. il 30 per cento dell'importo massimo secondo l'articolo 87e lettera b: dopo la presentazione della notifica di messa in esercizio;
- c. la differenza tra gli importi di cui alle lettere a e b e il contributo d'investimento definitivo: dopo il passaggio in giudicato della determinazione definitiva del contributo d'investimento.

Titolo dopo l'art. 87j

Sezione 4: Calcolo del contributo d'investimento

Art. 87k

Il contributo d'investimento è calcolato sulla base della categoria, della potenza dell'impianto e delle aliquote fissate nell'allegato 2.4.

Art. 87l e 87m

Abrogati

Art. 87y cpv. 2

² L'UFE riduce il contributo d'investimento nella misura di un eventuale contributo di progettazione accordato.

Art. 89 Ricavi

¹ Sotto il profilo del reddito vengono presi in considerazione i ricavi secondo le seguenti fonti e ipotesi:

- a. per il commercio di energia elettrica per il giorno seguente (mercato day-ahead): il ricavo viene determinato sulla base del prezzo di mercato; la base è il profilo percorso ogni ora con l'impianto pertinente o la somma dei profili in caso di unione di impianti; le coperture sul mercato a termine vengono prese in considerazione in conformità con l'allegato 6.1 numero 4.2.4; nel caso di un impianto del partner, il profilo determinato viene ripartito pro rata sui partner;
- b. per le prestazioni di servizio relative al sistema: il ricavo è determinato secondo l'allegato 6.1 numero 4.2.5, ma senza dedurre i costi di opportunità;
- c. per le garanzie di origine: il ricavo è determinato secondo l'allegato 6.1 numero 4.2.6;
- d. per la riserva invernale: il ricavo è determinato secondo l'allegato 6.1 numero 4.2.7.

² Per prezzo di mercato del mercato day-ahead si intende il prezzo spot orario per la regione di prezzo svizzera convertito a un tasso di cambio mensile medio. Tale prezzo si applica anche all'elettricità negoziata fuori borsa.

³ Se a un'unione di impianti appartiene un impianto singolo inserito nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, per il suo ricavo è determinante la sua remunerazione per l'immissione di elettricità.

Art. 90 cpv. 1, frase introduttiva e lett. d

¹ Per il calcolo dei costi di produzione vengono presi in considerazione i costi d'esercizio direttamente necessari per una produzione efficiente. Vengono considerati anche:

- d. gli oneri per le prestazioni di servizio globali e la commercializzazione per un importo di:
 1. 0,63 ct./kWh per centrali ad acqua fluente,
 2. 0,78 ct./kWh per le centrali ad accumulazione, ad accumulazione con pompaggio e di pompaggio-turbinaggio.

Art. 96a Motivo di esclusione

Non è accordato alcun contributo alle spese d'esercizio:

- a. per un impianto per il quale un gestore ottiene ancora un finanziamento dei costi supplementari secondo l'articolo 73 capoverso 4 LEne o una remunerazione per l'immissione in rete di elettricità;
- b. per la quota di produzione per la quale un gestore riceve un premio di mercato fluttuante.

Art. 98 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2

¹ In merito alla remunerazione per l'immissione in rete di elettricità e al premio di mercato fluttuante, l'UFE pubblica i seguenti dati nel caso di impianti con una potenza superiore ai 30 kW:

² Nel caso di impianti con una potenza inferiore ai 30 kW, le pubblicazioni secondo il capoverso 1 vengono effettuate in chiave anonima.

Art. 108b Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ Se prima dell'entrata in vigore della legge federale del 29 settembre 2023⁷ su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (Modifica della legge sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico) a un gestore è stata concessa un'autorizzazione di inizio anticipato dei lavori per un impianto in relazione a un contributo d'investimento, tale autorizzazione si applica anche alla concessione di un premio di mercato fluttuante.

² Se il gestore desidera beneficiare del premio di mercato fluttuante, deve comunicarlo all'autorità competente entro il 1° giugno 2025.

⁷ FF 2023 2301

II

¹ Gli allegati 1.2, 1.3, 2.1–2.3, 2.6 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 2.4 è sostituito dalla versione qui annessa.

³ Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 6.1–6.3 secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La Presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,

Impianti fotovoltaici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

N. 4.3 lett. d

4.3 Notifica di messa in esercizio

La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- d. certificazione dei dati dell'impianto secondo l'articolo 2 capoverso 2 OGOE.

Impianti a energia eolica nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 1.3»

(art. 16, 17, 21 e 23)

N. 2, rubrica

Classi di potenza

N. 5.2–5.2.3

Abrogati

Allegato 1.4
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti geotermici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 1.4»

(art. 16, 17, 21 e 23)

Allegato 1.5
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti a biomassa nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 1.5»

(art. 16, 17, 21, 23 e 28)

N. 3.1.4

Abrogato

Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici

N. 2.7

2.7 Bonus

2.7.1 Il bonus per gli impianti integrati con un angolo d'inclinazione di almeno 75 gradi ammonta a 400 franchi per kW.

2.7.2 Il bonus per gli impianti annessi o isolati con un angolo d'inclinazione di almeno 75 gradi ammonta a 200 franchi per kW.

2.7.4 Il bonus per area di parcheggio ammonta a 250 franchi per kW.

N. 2.8

2.8 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023, valgono i seguenti importi:

Classe di potenza	1.1.2023–31.03.2024	1.4.2024–31.03.2025	Dall'1.4.2025
Contributo di base 2–5 kW (fr.)	200	0	0
>5 kW	0	0	0
Contributo legato alla potenza (fr./kW)			
<30 kW	440	420	400
30–<100 kW	330	330	330

N. 2.9

2.9 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023, valgono i seguenti importi:

Classe di potenza	1.1.2023–31.03.2024	1.4.2024–31.03.2025	Dall'1.4.2025
Contributo di base 2–5 kW (fr.)	200	0	0
>5 kW	0	0	0
Contributo legato alla potenza (fr./kW)			
<30 kW	400	380	360
30–<100 kW	300	300	300
≥100 kW	270	270	250

Contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 2.2»

(art. 35e e 53)

Titolo

Contributi di progettazione e contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici

N. 2

2 Contenuto della domanda di contributo di progettazione

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione della centrale, delle prese, dei serbatoi e delle restituzioni d'acqua;
- b. studio preliminare che descrive il progetto e ne illustra la fattibilità;
- c. stima dei costi e piano delle scadenze e dei finanziamenti;
- d. in caso di ampliamenti: documenti che illustrano che l'ampliamento sarà di misura considerevole;
- e. potenza meccanica lorda media dell'acqua prima e dopo l'investimento;
- f. potenza installata prima e dopo l'investimento;
- g. portata utile d'acqua in m³ calcolando la media dei cinque anni civili completi prima e dopo l'investimento;
- h. produzione elettrica in kWh per anno civile prima e dopo l'investimento;
- i. dislivello lordo medio in m prima e dopo l'investimento;
- j. dislivello netto medio in m prima e dopo l'investimento;
- k. portata massima normale prima e dopo l'investimento;
- l. volume utile utilizzabile prima e dopo l'investimento;
- m. indicazione di altri aiuti finanziari.

N. 3

3 Contenuto della domanda di contributo d'investimento

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione della centrale, delle prese, dei serbatoi e delle restituzioni d'acqua;

- b. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti;
- c. descrizione tecnica dell'impianto;
- d. in caso di ampliamenti e rinnovamenti: documenti che illustrano che l'ampliamento o il rinnovamento è di misura considerevole;
- e. potenza meccanica lorda media dell'acqua prima e dopo l'investimento;
- f. potenza installata prima e dopo l'investimento;
- g. portata utile d'acqua in m³ calcolando la media dei cinque anni civili completi prima e dopo l'investimento;
- h. produzione elettrica in kWh per anno civile prima e dopo l'investimento;
- i. dislivello lordo medio in m prima e dopo l'investimento;
- j. dislivello netto medio in m prima e dopo l'investimento;
- k. portata massima normale prima e dopo l'investimento;
- l. volume utile utilizzabile prima e dopo l'investimento;
- m. data di inizio dei lavori e di messa in esercizio prevista;
- n. prova della validità del diritto di sfruttamento delle acque e la licenza di costruzione passata in giudicato;
- o. elenco dettagliato dei costi d'investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;
- p. indicazione di altri aiuti finanziari.

N. 4

Ex n. 3

Contributi d'investimento per gli impianti a biomassa

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 2.3»

(art. 69, 74, 80a, 80b, 80d e 85)

N. 2.3

2.3 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione;
- b. licenza di costruzione o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, prova che il progetto è pronto alla realizzazione;
- c. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti; deve contenere almeno indicazioni sulla situazione iniziale e sui substrati di input, una descrizione dell'impianto e informazioni circa la produzione di energia;
- d. pianta generale;
- e. elenco dei costi d'investimento;
- f. potenza elettrica installata ed equivalente in kWel prima e dopo l'investimento;
- g. produzione lorda di elettricità e calore in kWh per anno civile prima e dopo l'investimento;
- h. produzione netta di elettricità nonché calore sfruttato esternamente per anno civile prima e dopo l'investimento;
- i. data di messa in esercizio prevista.

N. 2.4

2.4 Elementi costituenti dell'impianto

Per il calcolo dei costi di un impianto di riferimento vengono presi in considerazione in particolare i seguenti elementi costituenti dell'impianto per il periodo di utilizzazione indicato; ciò vale anche per il calcolo dei costi d'investimento computabili in caso di rinnovamenti considerevoli:

Elemento costituente dell'impianto	Periodo di utilizzazione in anni
Parti dello stabile, vasca, stoccaggio intermedio, serbatoio di stoccaggio, 25 stoccaggio dei residui di fermentazione, fermentatore, stoccaggio di gas, tubazioni, gasdotti propri fino a 300 m, isolamento, rubinetteria	25
Trituratore, sistema di vagliatura, dispositivo di miscelazione, separazione	15
Generazione di gas, estrazione di calore, sistema di scarico gas, sistema ad aria compressa, sistema di ventilazione	10
Centrale termo-elettrica a blocco incl. raffreddamento d'emergenza, microturbina a gas, regolazione della pressione, generatore, trasformatore, sistema di condensatori, fiaccola d'emergenza	10
Tecnica di gestione (tecnica di misurazione, comando e regolazione elettrica, EMSR)	15

N. 3.1

3.1 Requisiti generali

- 3.1.1 I requisiti generali si determinano sulla scorta dell'allegato 1.5 numeri 2.1.1 e 2.1.2.
- 3.1.2 Un impianto è considerato centrale elettrica a legna solo se al suo interno si utilizza la legna quale unico vettore energetico.

N. 3.3

3.3 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione;
- b. licenza di costruzione o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, prova che il progetto è pronto alla realizzazione;
- c. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti; deve contenere almeno indicazioni sulla situazione iniziale e sui substrati di input, una descrizione dell'impianto e informazioni circa la produzione di energia;
- d. pianta generale;
- e. elenco dei costi d'investimento;
- f. potenza elettrica installata in kWel prima e dopo l'investimento;
- g. produzione lorda di elettricità e calore in kWh per anno civile prima e dopo l'investimento;
- h. produzione netta di elettricità nonché calore sfruttato esternamente per anno civile prima e dopo l'investimento;
- i. data di messa in esercizio prevista.

N. 3.4

3.4 Elementi costituenti dell'impianto

Per il calcolo dei costi di un impianto di riferimento vengono presi in considerazione in particolare i seguenti elementi costituenti dell'impianto per il periodo di utilizzazione indicato; ciò vale anche per il calcolo dei costi d'investimento computabili in caso di rinnovamenti considerevoli:

Elemento costituente dell'impianto	Periodo di utilizzazione in anni
In quota parte: stabile, silo, gru	25
In quota parte: impianto a combustione, trasporto di combustibile, smaltimento delle ceneri, ventilatori ad aria, canali dell'aria, ventilatore per gas di combustione, movimento della cenere, correnti di radiazione, tamburo della caldaia, vaporizzatore, eco, trattamento dei fumi, Organic Rankine Cycle, impianto a gassificazione di legna	15
Surriscaldatore	10
Turbine, generatore, impianto idraulico, trasformatore, circuito di raffreddamento (turbine, generatore), pompe per l'acqua di alimento, contenitori per l'acqua di alimento, condensatore dell'aria, impianti di trasporto in condotta e rubinetteria, stazione di riduzione della pressione, sistema di condensatori, preriscaldamento dell'acqua di alimento, allacciamento a corrente forte	25
Tecnica di gestione (EMSR)	15

N. 6.2

6.2 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione;
- b. licenza di costruzione o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, prova che il progetto è pronto alla realizzazione;
- c. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti; deve contenere almeno indicazioni sulla situazione iniziale e sui substrati di input, una descrizione dell'impianto e informazioni circa la produzione di energia;
- d. pianta generale;
- e. elenco dei costi d'investimento;
- f. potenza elettrica installata ed equivalente in kWel prima e dopo l'investimento;
- g. produzione lorda di elettricità e calore in kWh per anno civile prima e dopo l'investimento;
- h. produzione netta di elettricità nonché calore sfruttato esternamente per anno civile prima e dopo l'investimento;
- i. data di messa in esercizio prevista;
- j. numero di abitanti-equivalenti dell'impianto di depurazione.

6.3 Elementi costituenti dell'impianto

Per il calcolo dei costi di un impianto di riferimento vengono presi in considerazione in particolare i seguenti elementi costituenti dell'impianto per il periodo di utilizzazione indicato; ciò vale anche per il calcolo dei costi

d'investimento computabili in caso di rinnovamenti considerevoli e per il calcolo del contributo d'investimento per gli impianti a gas di scarica:

Elemento costituente dell'impianto	Periodo di utilizzazione in anni
Parte dello stabile per le centrali termoelettriche a blocco, locale per la misurazione del gas, condotte	25
Centrali termoelettriche a blocco, incl. raffreddamento d'emergenza	10
Gasometro, rubinetteria, filtro a sabbia, ventilatore per l'aumento della pressione del gas, raffreddamento del gas, depurazione dei fumi, rimozione di silossano, fiaccola d'emergenza	15
Tecnica di gestione (EMSR)	15

N. 7

7 Aliquote per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione

7.1 Calcolo delle aliquote

7.1.1 La potenza equivalente degli impianti di produzione di biogas e a gas di depurazione corrisponde al quoziente fra la produzione netta in kWh e la somma delle ore del relativo anno d'esercizio. Per il calcolo dell'ammontare definitivo del contributo d'investimento sono determinanti due anni d'esercizio completi dell'impianto nuovo, rinnovato o ampliato.

7.1.2 Per il calcolo delle aliquote per le centrali elettriche a legna è determinante la potenza dell'impianto.

7.1.3 Le aliquote vengono calcolate pro rata rispetto alle classi di potenza di cui al numero 7.2.

7.2 Aliquote

7.2.1 Le aliquote per gli impianti di produzione di biogas secondo le classi di potenza ammontano a:

Classe di potenza	Aliquota in fr./kWeq-el
≤ 50 kW	18 500
≤100 kW	18 000
≤500 kW	16 000
>500 kW	14 000

7.2.2 Le aliquote per le centrali elettriche a legna secondo le classi di potenza ammontano a:

Classe di potenza	Aliquota in fr./kWel
≤ 50 kW	5000
≤100 kW	4600

Classe di potenza	Aliquota in fr./kWel
≤500 kW	3800
≤ 5 MW	3100
> 5 MW	2200

7.2.3 Le aliquote per gli impianti a gas di depurazione secondo le classi di potenza ammontano a:

Classe di potenza	Aliquota in fr./kWeq-el
≤ 50 kW	2500
≤100 kW	1300
≤500 kW	400
>500 kW	200

Contributi di progettazione e contributi d'investimento per gli impianti eolici

1 Definizione degli impianti e categorie

1.1 Definizione degli impianti

La definizione di impianto eolico si basa sull'allegato 1.3 numero 1.

1.2 Categorie

1.2.1 Gli impianti eolici sono suddivisi in tre categorie in base all'altitudine alla quale vengono costruiti:

- a. categoria I: < 1000 m sul livello del mare;
- b. categoria II: 1000–1700 m sul livello del mare;
- c. categoria III: >1700 m sul livello del mare.

1.2.2 Per stabilire l'altitudine è determinante lo spigolo superiore del basamento di un impianto.

2 Requisiti minimi delle misurazioni del vento, dei dati di misurazione del vento e delle perizie sul rendimento

2.1 Requisiti minimi delle misurazioni del vento per l'ubicazione di un nuovo impianto

Nel caso delle misurazioni del vento vanno rispettati almeno i seguenti requisiti:

- a. il pilone per la misurazione del vento deve essere eretto entro il perimetro del parco;
- b. l'altezza del pilone per la misurazione del vento deve essere pari ad almeno 2/3 dell'altezza del mozzo dell'impianto eolico o ad almeno 100 m. Se il pilone per la misurazione del vento è più piccolo, nel perimetro del parco devono essere effettuate misurazioni LIDAR o SODAR integrate;
- c. la misurazione deve essere eseguita con sensori di direzione del vento e sensori di velocità del vento calibrati ad almeno due altezze; il punto di misurazione superiore è posto al massimo 2 m al di sotto della sommità del pilone;
- d. la misurazione del vento deve essere effettuata per almeno 12 mesi senza interruzioni;
- e. i dati di misurazione del vento devono essere disponibili per almeno l'80 per cento del tempo.

2.2 Requisiti minimi delle misurazioni del vento per impianti eolici esistenti (dati d'esercizio)

Nel caso dei dati di misurazione del vento per impianti eolici esistenti vanno rispettati i seguenti requisiti:

- a. l'impianto eolico deve trovarsi all'interno del perimetro del parco;
- b. i dati devono essere misurati all'altezza del mozzo della turbina eolica;
- c. i dati di misurazione del vento devono essere disponibili ininterrottamente per un periodo di almeno 12 mesi;
- d. i dati di misurazione del vento devono essere disponibili per almeno l'80 per cento del tempo.

2.3 Requisiti minimi delle perizie sul rendimento

Le perizie sul rendimento devono contenere perlomeno le informazioni seguenti:

- a. documentazione della misurazione del vento o dei dati d'esercizio;
- b. numero di impianti eolici previsti, con relative dimensioni e potenza nominale;
- c. previsioni sul rendimento per tutte le ubicazioni degli impianti previste con il tipo di impianto eolico più idoneo.

3 **Contenuto della domanda di contributo di progettazione**

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. prova che l'ubicazione del progetto è prevista nel piano direttore cantonale per lo sfruttamento dell'energia eolica;
- b. studio preliminare al progetto, contenente le indicazioni e i documenti seguenti:
 - cartina d'insieme con perimetro del piano direttore cantonale,
 - perimetro del progetto,
 - numero e ubicazione degli impianti eolici previsti,
 - descrizione del progetto con indicazioni sull'ente responsabile del progetto, sulla gestione del progetto, sulla misurazione pianificata del vento, sugli studi ambientali e di ingegneria civile pianificati, sulla pianificazione del progetto (allacciamento alla rete, collegamenti, piano d'utilizzazione, esame dell'impatto sull'ambiente, licenza di costruzione, attività d'informazione) e sul calendario della progettazione;
- c. persona di contatto responsabile con indirizzo e informazioni di contatto (incluso indirizzo e-mail e numero di telefono).

4 **Contenuto della domanda di contributo d'investimento**

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il perimetro del progetto, l'ubicazione dell'impianto eolico previsto e il nome dell'avente diritto;
- b. descrizione del progetto, comprensivo di piano delle scadenze, che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti;

- c. descrizione tecnica dell'impianto, in particolare indicazioni relative al tipo di impianto eolico previsto e all'allacciamento alla rete previsto (gestore di rete, livello di rete, piantina);
- d. perizia sul rendimento che soddisfi i requisiti di cui al numero 2.3.

5 Aliquote per il contributo d'investimento

Le aliquote ammontano a:

Categoria	Aliquota in fr./kW
I	1200
II	1380
III	1500

Contributi d'investimento per gli impianti geotermici

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 2.6»

(art. 35e, 87r e 87t)

Titolo

Contributi di progettazione e contributi d'investimento per gli impianti geotermici

N. 3

3 Contenuto della domanda di contributo di progettazione

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. studio preliminare al progetto, contenente almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
 - pianta generale con perimetro del progetto e ubicazioni degli impianti,
 - descrizione del progetto con indicazioni sull'ente responsabile del progetto, sulla gestione del progetto, sulle attività di progettazione pianificate, sulla stima dei costi e sul calendario della progettazione;
- b. prova che tutti i requisiti per il versamento di un contributo di progettazione sono soddisfatti.

N. 4

4 Contenuto della domanda di contributo d'investimento

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome del gestore, l'ubicazione dell'impianto e il perimetro della concessione;
- b. descrizione tecnica dell'impianto;
- c. potenza elettrica e termica installata in MW;
- d. produzione lorda e netta annua progettata di elettricità e calore in MWh;
- e. sfruttamento di calore progettato e consenso dei presumibili acquirenti del calore;
- f. piano di gestione delle risorse, in particolare piano di monitoraggio relativo allo stato del serbatoio, alla produttività, alla sismicità e alla composizione dell'acqua estratta, nonché eventuali piani di ampliamento;
- g. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti;

- h. piani dettagliati delle scadenze e stime dei costi con uno scarto massimo del 20 per cento;
- i. prova del finanziamento per le fasi di costruzione, esercizio e smantellamento.

Contributi alle spese d'esercizio per gli impianti a biomassa

N. 3.1.4

Abrogato

N. 3.2

3.2 Importo del contributo di base

L'importo del contributo di base secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Contributo di base (ct./kWh)
≤ 50 kW	13
≤100 kW	12
≤500 kW	12
≤ 5 MW	11
> 5 MW	10

N. 3.3

3.3 Bonus per le centrali elettriche a legna

3.3.1 Il bonus per le centrali elettriche a legna è accordato se in un impianto si utilizza la legna quale unico vettore energetico.

3.3.2 Esso viene accordato solo per l'elettricità immessa in rete da ottobre a marzo (semestre invernale).

3.3.3 L'importo del bonus per le centrali elettriche a legna secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Bonus per legna (ct./kWh)
≤ 50 kW	3
≤100 kW	2
≤500 kW	2
≤ 5 MW	2
> 5 MW	2

N. 3.4.3

3.4.3 L'importo del bonus per biomassa agricola con al massimo il 20 per cento di cosubstrati secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Bonus max. 20 % cosubstrati (ct./kWh)
≤ 50 kW	9
≤100 kW	9
≤500 kW	8
≤ 5 MW	2
> 5 MW	0

Premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici

1 Definizione degli impianti

La definizione di impianto idroelettrico si basa sull'allegato 2.2 numero 1.

2 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione della centrale, delle prese, dei serbatoi e delle restituzioni d'acqua;
- b. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per l'ottenimento di un premio di mercato fluttuante sono soddisfatti;
- c. descrizione tecnica dell'impianto, in particolare la capacità PSRS (regolazione primaria, regolazione secondaria positiva, regolazione secondaria negativa, regolazione terziaria positiva, regolazione terziaria negativa) delle turbine e delle pompe;
- d. in caso di ampliamenti o rinnovamenti: documenti che illustrano che l'ampliamento o il rinnovamento è di misura considerevole;
- e. potenza meccanica lorda media dell'acqua prima e dopo l'investimento;
- f. potenza installata prima e dopo l'investimento;
- g. portata utile d'acqua in m³ calcolando la media dei cinque anni civili completi prima e dopo l'investimento;
- h. distribuzione oraria della produzione di elettricità in kWh calcolando la media dei cinque anni civili completi prima e dopo l'investimento;
- i. distribuzione oraria dell'elettricità della pompa d'alimentazione in kWh calcolando la media dei cinque anni civili completi prima e dopo l'investimento;
- j. dislivello lordo medio in m prima e dopo l'investimento;
- k. dislivello netto medio in m prima e dopo l'investimento;
- l. portata massima normale prima e dopo l'investimento;
- m. volume utile utilizzabile prima e dopo l'investimento;
- n. schema dell'impianto esistente con progetto integrato con indicazione, per ogni centrale elettrica, dei parametri: potenza turbine P_{genmax} in MW, flusso turbine $Flow_{pumpmax}$ in m³/s, potenza pompe $P_{pumpmax}$ in MW, flusso pompe $Flow_{pumpmax}$ in m³/s, capacità E_{cap} del serbatoio di accumulo e bacino di compensazione in m³;
- o. data di inizio dei lavori e di messa in esercizio prevista;
- p. prova della validità del diritto di sfruttamento delle acque e del passaggio in giudicato della licenza di costruzione;
- q. prova dei tributi e delle prestazioni all'ente pubblico;

- r. elenco dettagliato dei costi d'investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;
- s. prova dei costi d'esercizio;
- t. indicazione di altri aiuti finanziari.

3 Tasso di remunerazione e prezzo di mercato di riferimento

3.1 Tasso di remunerazione

Il tasso di remunerazione in ct./kWh corrisponde ai costi annui per l'elettricità (costi annui) prodotta da un nuovo impianto o che viene prodotta in aggiunta da un impianto esistente dopo un ampliamento considerevole (produzione supplementare annua) o che continua a essere prodotta da un impianto esistente a seguito di un rinnovamento considerevole.

3.2 Prezzo di mercato di riferimento per gli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW

Il prezzo di mercato di riferimento in ct./kWh per gli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW corrisponde al ricavo annuo correlato alla produzione supplementare (ricavo annuo).

4 Costi annui, ricavo annuo e produzione supplementare annua

4.1 Costi annui

4.1.1 I costi annui si compongono:

- a. dei costi del capitale risultanti dall'investimento; questi sono calcolati per annualità a livello di componente con i rispettivi periodi di utilizzazione standardizzati e un costo medio del capitale secondo l'allegato 3;
- b. dei costi d'esercizio; questi sono considerati fino a un importo massimo del 2 per cento degli investimenti computabili, comprendono anche i costi di gestione aziendale, di gestione delle centrali, di gestione dell'energia e di valorizzazione dell'energia a livello della società responsabile della gestione;
- c. per gli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW possono essere computati al massimo i seguenti costi di gestione e amministrazione dell'energia:
 - 1. per le centrali ad acqua fluente: 0,25 ct./kWh,
 - 2. per le centrali ad accumulazione e ad accumulazione con pompaggio: 0,4 ct./kWh;
- d. dei tributi e delle prestazioni pagati all'ente pubblico.

4.1.2 I costi annui stabiliti con la decisione di cui all'articolo 30b^{novies} vengono adeguati soltanto se:

- a. cambia il canone cantonale per i diritti d'acqua;
- b. l'impianto presenta costi annui di energia elettrica per le pompe d'alimentazione; oppure
- c. cambia il costo medio ponderato del capitale.

- 4.2 Ricavo annuo
- 4.2.1 Per gli impianti non controllabili e gli impianti con una potenza pari o inferiore a 3 MW, il ricavo annuo corrisponde alla remunerazione della produzione supplementare al prezzo di mercato di riferimento.
- 4.2.2 Per gli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW, il ricavo annuo è composto dalle seguenti possibilità di ricavo ottenibili con la produzione supplementare annua:
- partecipazione ai mercati day-ahead e intraday;
 - partecipazione al mercato a termine;
 - partecipazione al mercato delle prestazioni di servizio relative al sistema;
 - vendita delle garanzie di origine;
 - partecipazione alla riserva invernale.
- 4.2.3 Si considerano come possibilità di ricavo dalla partecipazione ai mercati day-ahead e intraday:
- per le centrali ad accumulazione: l'importo che la vendita dell'elettricità prodotta apporterebbe ai migliori prezzi disponibili sul mercato day-ahead; per elettricità prodotta si intende la quantità di elettricità che può essere calcolata sulla base del livello medio mensile di riempimento del bacino e delle quantità di afflusso e delle portate massime delle turbine; per progetti complessi o progetti attinenti impianti complessi, per la stima del ricavo può essere utilizzato un software di ottimizzazione dell'utilizzo della centrale elettrica;
 - per le centrali ad acqua fluente: l'importo che la vendita dell'elettricità prodotta apporterebbe ai prezzi medi mensili sul mercato day-ahead, meno il 2 per cento; per elettricità prodotta si intende la quantità di elettricità che può essere prodotta con le quantità mensili di afflusso d'acqua.
- 4.2.4 Rispetto ai ricavi day-ahead e intraday, si considerano possibilità di ricavo dalla partecipazione al mercato a termine gli eventuali ricavi o perdite di copertura. Si presume che la strategia di copertura adottata preveda che l'80 per cento della produzione prevista sia coperto sul mercato a termine svizzero ed estero per un periodo di 3 anni, per un terzo della produzione prevista in ognuno di tali anni; il prezzo di copertura corrisponde al prezzo medio sul mercato a termine sulla base della negoziazione continua nell'anno di copertura, tenendo conto dei prezzi del mercato a termine svizzeri ed europei determinanti.
- 4.2.5 Le possibilità di ricavo dalla partecipazione al mercato delle prestazioni di servizio relative al sistema (PSRS) sono le remunerazioni che un impianto in grado di fornire PSRS può ottenere sul pertinente mercato.

La distribuzione delle remunerazioni totali versate dalla società nazionale di rete per le PSRS fornite in tutta la Svizzera è disciplinata da una direttiva redatta dall'UFE. I ricavi per impianto corrispondono alla rispettiva quota di potenza all'interno della potenza totale del tipo di centrale; l'assunto di base è una partecipazione per tutto l'anno per 52 settimane a pari livelli di potenza; i costi di opportunità sono stimati in base alla differenza tra i ricavi del mercato day-ahead con e senza riserva di potenza.

- 4.2.6 Per possibilità di ricavo dalla vendita delle garanzie di origine si intende l'importo ottenibile vendendo le garanzie di origine al prezzo medio annuo su piattaforme di negoziazione svizzere ed europee sulle quali i gestori possono effettuare vendite.
- 4.2.7 La possibilità di ricavo dalla partecipazione alla riserva invernale è determinata secondo l'ordinanza del 25 gennaio 2023⁸ sulla riserva invernale (OREI).
- 4.2.8 Per gli ampliamenti, i rinnovi e per i nuovi impianti che sono tecnicamente ed economicamente integrati in impianti esistenti, il ricavo annuo viene calcolato per l'impianto una volta prima e una volta dopo l'ampliamento, il rinnovo o il nuovo impianto ai sensi del numero 4.2.2. La differenza tra questi due valori corrisponde al ricavo annuo dell'impianto ampliato, rinnovato o del nuovo impianto. Nel caso di rinnovi, sulla base degli elementi rinnovati è stimata la produzione che può essere mantenuta con l'investimento per il rinnovo. La produzione mantenuta, compresi un eventuale aumento della produzione e un eventuale effetto portafoglio, corrisponde al ricavo annuo del rinnovo.
- 4.3 Produzione supplementare annua in caso di ampliamenti considerevoli
- 4.3.1 La produzione supplementare annua corrisponde alla quota della produzione complessiva corrispondente al rapporto tra il ricavo annuo derivante dall'investimento e il ricavo complessivo.
- 4.3.2 Per gli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW, la produzione supplementare annua viene ricalcolata ogni anno.
- 4.3.3 Per gli impianti non controllabili e gli impianti con una potenza pari o inferiore a 3 MW, per i primi cinque anni si applica la produzione supplementare annua stabilita al momento della garanzia di principio (art. 30^{b septies}), per la durata residua della remunerazione la media dei primi cinque anni d'esercizio successivi all'investimento.

5 Informazioni da presentare annualmente per il periodo di rendiconto

- 5.1 Per le centrali idroelettriche controllabili con una potenza >3 MW, devono essere presentate ogni anno le seguenti informazioni:
- per un impianto esistente e per ogni progetto richiesto, l'afflusso annuo in m³ e la distribuzione temporale dell'afflusso su 12 mesi in m³/mese di ogni serbatoio di accumulo e bacino di compensazione;
 - per le centrali elettriche di un impianto:
 - la distribuzione oraria dell'elettricità della pompa d'alimentazione in kWh, e
 - la distribuzione oraria della produzione annua in kWh;
 - per la riserva idrica: il volume d'accumulazione riservato in kWh;
 - la quantità media di afflusso degli ultimi 10 anni (se disponibile);

⁸ RS 734.722

- e. i costi del canone per i diritti d'acqua (potenza meccanica lorda in kWl e canone per i diritti d'acqua in fr./kWl);
 - f. per gli ampliamenti considerevoli e i nuovi impianti all'interno di un impianto esistente, per l'anno della messa in esercizio devono essere presentati tutti i dati sopra elencati per l'anno idrologico corrispondente.
- 5.2 Per le centrali idroelettriche non controllabili con una potenza >3 MW e per le centrali idroelettriche con una potenza ≤ 3 MW, devono essere presentate ogni anno le seguenti informazioni:
- a. per le centrali elettriche di un impianto: la distribuzione mensile della produzione annua in kWh;
 - b. i costi del canone per i diritti d'acqua (potenza meccanica lorda in kWl e canone per i diritti d'acqua in fr./kWl).

Premio di mercato fluttuante per gli impianti eolici

1 Definizione degli impianti, classi di potenza e categorie

- 1.1 La definizione di impianto eolico si basa sull'allegato 1.3 numero 1.
- 1.2 La definizione delle classi di potenza si basa sull'allegato 1.3 numero 2.
- 1.3 La definizione delle categorie si basa sull'allegato 2.4 numero 1.2.

2 Contenuto della domanda

Il contenuto della domanda si basa sull'allegato 2.4 numero 2.

3 Tassi di remunerazione

3.1 Tasso di remunerazione per i piccoli impianti eolici

Nei piccoli impianti eolici il tasso di remunerazione ammonta, per tutta la durata del periodo di remunerazione, a 13 centesimi per kWh.

3.2 Tasso di remunerazione per i grandi impianti eolici

3.2.1 Rimunerazione di base

Nei grandi impianti eolici il tasso di remunerazione di base ammonta, per cinque anni a partire dal momento della messa in esercizio regolare, a:

Categoria	Tasso di remunerazione in ct./kWh
I	10
II	12
III	14

3.2.3 Riduzione del tasso di remunerazione

Nel caso di un grande impianto eolico, a seconda del reddito effettivo dopo non meno di cinque anni il tasso di remunerazione viene ridotto all'importo di cui al numero 3.2.5 per la durata residua della remunerazione.

3.2.4 Calcolo del momento della riduzione del tasso di remunerazione

3.2.4.1 Dopo cinque anni, sulla base del reddito effettivo viene calcolato il momento in cui il tasso di remunerazione viene ridotto.

3.2.4.2 Il reddito effettivo corrisponde alla media annua aritmetica della produzione di elettricità registrata nel corso degli anni d'esercizio dal secondo al quinto, misurata nel punto di trasmissione al gestore di rete.

3.2.4.3 Se il reddito effettivo raggiunge o supera il reddito di riferimento di cui al numero 3.2.6, il tasso di remunerazione viene subito ridotto al tasso di remunerazione di cui al numero 3.2.5 fino alla fine del periodo di remunerazione.

3.2.4.4 Se il reddito effettivo è inferiore al reddito di riferimento, la riduzione avviene solo dopo una certa durata, calcolata come segue:

a. Durata in mesi = $\frac{\text{reddito di riferimento} - \text{reddito effettivo}}{\text{reddito di riferimento}} \times \frac{100}{0,15}$;

b. La durata viene arrotondata per eccesso a mesi interi.

3.2.5 Tasso di remunerazione ridotto in ct./kWh:

Categoria	Tasso di remunerazione in ct./kWh
I	7
II	8
III	9

3.2.6 Il reddito di riferimento è calcolato sulla base della curva di potenza caratteristica e dell'altezza del mozzo dell'impianto a energia eolica effettivamente scelto, e delle caratteristiche dell'ubicazione di riferimento secondo il numero 3.2.7.

3.2.7 Le caratteristiche delle ubicazioni di riferimento per le categorie I–III sono le seguenti:

Categoria I

Velocità media del vento a 125 m di altezza dal suolo	5,7 m/s
Profilo altimetrico	logaritmico
Distribuzione di Weibull	k = 2,0
con valore di rugosità	l = 0,2 m
Densità dell'aria	$\rho = 1,190 \text{ kg/m}^3$

Categoria II

Velocità media del vento a 125 m di altezza dal suolo	5,6 m/s
Profilo altimetrico	logaritmico
Distribuzione di Weibull	k = 2,0
con valore di rugosità	l = 0,1 m
Densità dell'aria	$\rho = 1,124 \text{ kg/m}^3$

Categoria III

Velocità media del vento a 100 m di altezza dal suolo	6,5 m/s
Profilo altimetrico	logaritmico
Distribuzione di Weibull	k = 2,0
con valore di rugosità	l = 0,03 m

- 3.2.8 L'organo d'esecuzione disciplina in una direttiva il calcolo dettagliato del reddito di riferimento.

4 Notifica dello stato di avanzamento del progetto, messa in esercizio e notifica di messa in esercizio

4.1 Notifica dello stato di avanzamento del progetto

Al più tardi dieci anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 30^a^{sexies}) deve essere presentata una notifica dello stato di avanzamento del progetto. La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. licenza di costruzione cresciuta in giudicato;
- b. la notifica del progetto presso il gestore della rete e il suo parere al riguardo;
- c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
- d. data di messa in esercizio pianificata.

4.2 Messa in esercizio

La messa in esercizio dell'impianto deve essere effettuata al più tardi dodici anni dalla garanzia di principio (art. 30^a^{sexies}).

4.3 Notifica di messa in esercizio

La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni :

- a. designazione del tipo di impianto;
- b. potenza;
- c. altezza del mozzo;
- d. equipaggiamenti supplementari, ad esempio riscaldamento delle pale del rotore;
- e. data di messa in esercizio;
- f. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda e nella notifica dello stato di avanzamento del progetto.

Premio di mercato fluttuante per gli impianti a biomassa

1 Definizione degli impianti

La definizione di impianto a biomassa si basa sull'allegato 1.5 numero 1.

2 Requisiti minimi

2.1 Requisiti generali

I requisiti generali si determinano sulla scorta dell'allegato 1.5 numeri 2.1.1 e 2.1.2.

2.2 Requisiti energetici minimi

2.2.1 Requisiti energetici minimi per gli impianti di produzione di biogas

I requisiti energetici minimi per gli impianti di produzione di biogas si determinano sulla scorta dell'allegato 1.5 numeri 2.2.3 e 2.2.4 e dell'allegato 2.3 numero 2.2.

2.2.2 Requisiti energetici minimi per le centrali elettriche a legna

2.2.2.1 I requisiti energetici minimi per le centrali elettriche a legna si determinano sulla scorta dell'allegato 1.5 numero 2.2.3.

2.2.2.2 Essi devono essere rispettati al più tardi dall'inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio dell'impianto o l'ampliamento o rinnovamento considerevole.

2.2.2.3 Se contemporaneamente alla costruzione o all'ampliamento dell'impianto viene realizzata o ampliata una rete di teleriscaldamento o un altro sistema per lo sfruttamento termico, i requisiti energetici minimi non devono necessariamente essere soddisfatti al momento della definizione definitiva del premio di mercato fluttuante; devono però essere soddisfatti entro un termine adeguato.

2.3 Periodi di valutazione

2.3.1 Il periodo di valutazione per i requisiti generali e i requisiti ecologici minimi è di tre mesi.

2.3.2 Il periodo di valutazione per i requisiti energetici minimi è l'anno civile completo.

3 Tasso di remunerazione

3.1 Calcolo del tasso di remunerazione

3.1.1 Il tasso di remunerazione è composto di una remunerazione di base e, nel caso in cui siano adempiuti i requisiti, di un bonus di cui ai numeri 3.3 o 3.4. Il tasso di remunerazione viene ricalcolato ogni anno.

- 3.1.2 Per il calcolo dei tassi per la remunerazione di base e i bonus è determinante la potenza equivalente di un impianto. La potenza equivalente corrisponde al quoziente fra la produzione netta di energia elettrica in kWh nell'anno civile in questione e la somma delle ore del medesimo anno civile. Per l'anno in cui l'impianto è messo in esercizio o disattivato, nel determinare la potenza equivalente si detraggono le ore piene prima della messa in esercizio dell'impianto o dopo la sua disattivazione.
- 3.1.3 I tassi della remunerazione di base e dei bonus vengono calcolati pro rata rispetto alle classi di potenza di cui ai numeri 3.2–3.4.
- 3.1.4 Il bonus per le centrali elettriche a legna è accordato se in un impianto si utilizza la legna quale unico vettore energetico.
- 3.1.5 Il bonus per le centrali elettriche a legna viene accordato solo per l'elettricità immessa in rete da ottobre a marzo (semestre invernale).

3.2 Rimunerazione di base

Il tasso della remunerazione di base secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Rimunerazione di base (ct./kWh)
≤ 50 kW	28
≤100 kW	25
≤500 kW	22
≤ 5 MW	18,5
> 5 MW	17,5

3.3 Bonus per le centrali elettriche a legna

Il tasso del bonus per le centrali elettriche a legna secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Bonus per legna (ct./kWh)
≤ 50 kW	8
≤100 kW	7
≤500 kW	6
≤ 5 MW	4
> 5 MW	3,5

3.4 Bonus per biomassa agricola

3.4.1 Il bonus per biomassa agricola viene accordato se:

- viene impiegato concime di fattoria, in particolare letame e colaticcio provenienti dall'allevamento o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati; e
- la quota di cosubstrati non agricoli e piante energetiche non supera il 10 per cento rispetto alla massa fresca.

3.4.2 Il tasso per il bonus per biomassa agricola ammonta a:

Classe di potenza	Bonus agricolo (ct./kWh)
≤ 50 kW	18
≤100 kW	17
≤500 kW	14
≤ 5 MW	4,5
> 5 MW	0

4 **Calcolo della quota da remunerare in caso di ampliamento o rinnovamento successivi**

Per l'adeguamento della quota di elettricità da remunerare con il premio di mercato fluttuante dopo un ampliamento o rinnovamento successivo (art. 30a^{bis} cpv. 3) si applica per analogia l'articolo 30e^{quater}.

5 **Pagamenti parziali e calcolo**

La remunerazione è conteggiata per la fine dell'anno civile sulla base del tasso di remunerazione valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di remunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 6.

6 **Contenuto della domanda**

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione;
- b. licenza di costruzione o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, prova che il progetto è pronto alla realizzazione;
- c. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un premio di mercato fluttuante sono soddisfatti; deve contenere almeno indicazioni sulla situazione iniziale e sui substrati di input, una descrizione dell'impianto e informazioni circa la produzione di energia;
- d. pianta generale;
- e. elenco dei costi d'investimento;
- f. potenza elettrica installata ed equivalente in kWel prima e dopo l'investimento;
- g. produzione lorda di elettricità e calore in kWh per anno civile prima e dopo l'investimento;
- h. produzione netta di elettricità nonché calore sfruttato esternamente per anno civile prima e dopo l'investimento;
- i. data di messa in esercizio prevista.